

Appendice

Responsabilità penali nelle lesioni personali colpose da esposizione ad amianto

Criminal responsibility in non pre-meditated personal injury caused by inhalation of asbestos

Michele Mocchiola

Magistrato in Brescia

Corrispondenza: e-mail: michele.mocchiola@libero.it

Per affrontare la tematica della risposta giudiziaria alla questione specifica della malattia professionale del mesotelioma pleurico, occorre muovere da una constatazione che potrebbe apparire eccentrica o, peggio, banale, e che pur tuttavia serve a delimitare i contorni del sistema giudiziario, della sua operatività, dell'efficienza che da questo sistema può pretendersi. L'osservazione preliminare è che l'ordinamento giuridico può apprestare una risposta umana a una questione umana, di talché suggestivo, e pertanto fuorviante, si presenta qualunque tentativo di risolvere la questione umana posta all'attenzione dell'ordinamento giuridico secondo parametri di esclusiva competenza scientifica. In tal modo risolveremmo il diritto nella scienza, e a questo punto non vi sarebbe più bisogno di giudici ma solo di scienziati.

La questione dell'individuazione del nesso causale nei reati a condotta omissiva (tra i quali le lesioni e l'omicidio colposi conseguenti alla violazione della normativa d'igiene del lavoro) ha determinato un articolato dibattito giurisprudenziale con soluzioni non sempre uniformi, e tuttavia sempre orientate da un lato a evitare che l'affermazione di principi assai stringenti nel rapporto causa-effetto potesse creare una sostanziale e generale impunità per fatti comunque produttivi di eventi dannosi per terzi (eventi conseguenti, nel caso di specie, a condotte omissive assunte in violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro); dall'altro lato a improntare la costruzione teorica del nesso causale attraverso regole scientifiche idonee a offrire un panorama giudiziario di certezza nella risoluzione della questione in esame.

Il citato dibattito giurisprudenziale è pervenuto all'autorevole pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte con la quale sono state risolte le problematiche di cui s'è detto, per un verso richiedendosi un giudizio di causalità prossimo alla certezza quanto al vincolo tra condotta omissiva ed evento, per altro verso imponendosi di inserire detto giudizio, congruamente, nel caso di specie per adattarlo alla fattispecie concreta. Più precisamente la citata pronuncia (Cass. s.u. 11.9.2002, Franzese) ha affermato che onde ritenere sussistente il nesso causale tra condotta omissiva ed evento è necessario poter dire, nell'ambito del giudizio c.d. controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - che

quella condotta omessa, se fosse stata posta in essere, avrebbe impedito la realizzazione dell'evento lesivo, ovvero avrebbe comportato la verifica dell'evento in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. E per giudizio controfattuale s'intende quel procedimento mentale volto a sostituire all'omissione imputabile a un soggetto una condotta positiva assunta come doverosa, tale per cui a seguito della sostituzione si può concludere che posta in essere la condotta omessa l'evento non si sarebbe verificato. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che ai fini del giudizio c.d. controfattuale non è sufficiente richiamarsi al coefficiente di probabilità delle leggi statistiche, occorrendo verificare la validità nel caso concreto nel senso che, escluse cause alternative, deve potersi concludere che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

In sintesi, il giudizio controfattuale, condotto alla stregua delle leggi scientifiche e di esperienza, vale a razionalizzare la valutazione circa il nesso causale estraniandolo dalle secche di giudizi arbitrari svincolati dalle acquisizioni scientifiche; il richiamo al caso concreto e alla necessità di una valutazione condotta in termini stringenti nell'ambito della serie causale concreta, vale a escludere soluzioni automatiche dettate dalle risultanze scientifiche; infine l'affermazione che il giudizio conclusivo deve essere di alto o elevato grado di probabilità riporta a interpretazioni dei singoli casi segnate da valutazioni prossime alla certezza, senza però dimenticare che trattandosi di condotte omissive nessuna certezza assoluta potrà mai caratterizzare il giudizio finale.

In tema di morti o lesioni per esposizione ad amianto, pur a fronte della particolarità di situazioni per le quali l'evento dannoso si verifica a molti anni di distanza dalle condotte omissive, con evidenti problemi in punto di prova e di attribuzione delle relative responsabilità, in ogni caso i menzionati principi di diritto sono stati puntualmente applicati dalla Suprema Corte (Cass. sez. 4, 11.7.2002, Macola), così consolidandosi, anche nello specifico settore che qui interessa, l'autorevole ultimo orientamento.

Nel contesto giurisprudenziale brevemente riassunto pare difficile convenire con alcune teorie secondo le quali non sarebbe configurabile il nesso causale tra le condotte omissi-

ve in punto di aspirazione delle polveri di amianto e il mesotelioma pleurico, posto che, si sostiene, sulla scorta delle più recenti acquisizioni scientifiche è stato accertato che la patologia è causalmente riferibile soltanto alle polveri ultrafini per la cui captazione non esistevano idonei sistemi di aspirazione fino agli anni Ottanta, di talchè, si conclude, se anche fosse stato rispettato l'obbligo di captazione, l'evento non sarebbe stato scongiurato. La questione non è di poco conto, e detta prospettazione è di elevato impatto nella pratica giudiziaria prossima e futura, se consideriamo l'ampissimo arco temporale di latenza del mesotelioma.

La tesi scientifica richiamata in buona sostanza applica meccanicamente, e aprioristicamente (cioè prescindendo dalle singole fattispecie concrete), l'acquisizione del rapporto causale tra polveri ultrafini e mesotelioma, in uno con l'assenza all'epoca d'idonei mezzi di captazione, così da concluderne dell'inesistenza di un nesso causale, e ciò apparentemente applicando i suddetti principi giurisprudenziali; infatti, pare affermarsi, da parte dei sostenitori di questa teoria, che, anche se fosse stata assunta la condotta doverosa omessa (cioè, se fossero stati adottati i sistemi di captazione delle fibre quali disponibili alla stregua della migliore tecnica all'epoca raggiunta), l'evento si sarebbe ugualmente verificato perchè le polveri ultrafini non sarebbero state, appunto, captate ed eliminate, dando così corso alla patologia.

La ricostruzione della problematica sotto il profilo giuridico è altamente suggestiva ma erronea nella sua impostazione di fondo.

Allorché si affronta il tema delle patologie professionali, così applicando le regole di giurisprudenza prima dette, occorre rammentare che nello specifico settore dell'igiene sul lavoro valgono, a differenza di quanto accade ad altri settori di responsabilità per colpa, strette regole normative di comportamento così che si è di fronte a una valutazione anticipata, propria del legislatore, di condizioni di rischio per i lavoratori qualora manchino o siano insufficienti le misure precauzionali dallo stesso legislatore imposte. E la previsione di un obbligo normativo specifico imposto dal legislatore certamente agevola il compito dell'interprete quanto alla condotta antidoverosa della cui omissione ci si occupa. Orbene, nell'ambito del mesotelioma sovrviene, per esempio, l'art. 21 d.p.r. 303/56 il quale sancisce: *Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti a impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.*

Ciò premesso, la prima affermazione è che la violazione dell'obbligo di captazione delle polveri, oltre a costituire di per sé un reato contravvenzionale, si pone quale antecedente causale omissivo per gli eventi dannosi subiti dai lavoratori, sempre che ovviamente si accerti che le polveri non captate abbiano in concreto prodotto quel determinato evento dannoso. Ebbene, quanto alla pericolosità e alla dannosità delle polveri di amianto per la produzione del mesotelioma la

letteratura scientifica sul tema è risalente di qualche decennio, e ancora più risalente è la conoscenza scientifica della relazione causale tra polveri di amianto e asbestosi, di talchè, acclarata la dannosità delle fibre in questione, era obbligo del datore di lavoro adottare tutte le misure volte alla captazione delle stesse.

Insomma, l'accertata risalente conoscenza del rapporto causale amianto/malattia professionale (nella specie asbestosi) obbligava il datore di lavoro ad assumere il meglio delle precauzioni tecnologiche onde preservare la salute dei propri dipendenti, sicché un'eventuale violazione di quell'obbligo si poneva quale assai possibile antecedente causale di eventuali asbestosi diagnosticate.

Il fatto che nel corso degli anni si sia ulteriormente accertato che quelle polveri svolgevano anche un ruolo eziologico nella determinazione del mesotelioma, ha certamente reso edotti della maggiore portata dannosa di quelle fibre, rappresentando nuovi nessi causali tra amianto e mesotelioma e confermando la spiccata pericolosità di cui si era già a conoscenza, ma ciò non ha esonerato da alcun obbligo anzi ha aggravato la posizione di quei datori di lavoro che pure avevano omesso il rispetto dell'obbligo normativo.

In altre parole, se è pacifico che le polveri di amianto sono in grado di produrre eventi lesivi all'apparato respiratorio, cioè se è accertato il nesso causale scientifico tra le citate polveri e, per esempio, l'asbestosi - salvi gli accertamenti per ciascun caso di specie della presenza di cause esterne determinanti, esse sole, l'eziologia della malattia - l'eventuale nuova acquisizione di un rapporto causale ancora più specifico tra polveri del genere e il mesotelioma arricchisce il ventaglio delle patologie causalmente riconducibili a quella esposizione senza però inficiare le conoscenze consolidate, e senza perciò incidere sull'obbligo normativo imposto al datore di lavoro dall'art. 21 citato.

Ed allora, l'accertata dannosità di quelle polveri imponeva l'obbligo di captazione secondo le migliori risoluzioni tecniche laddove una violazione di quell'obbligo poneva l'omissione in rapporto di causalità con gli eventi prodotti, proprio perchè era già scientificamente provata l'incidenza causale dell'amianto nelle patologie dell'apparato respiratorio (e sul punto specifico si richiama la citata sentenza Cass. sez. 4, 11.7.2002, Macola, laddove esplicitamente si afferma che *la prevedibilità dell'evento ... non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia riconosciuta come pericolosa per la salute.*)

E la soluzione giurisprudenziale non appaia rigorosa, dal momento che il nesso causale va individuato alla stregua delle conoscenze scientifiche afferendo il profilo oggettivo del reato, laddove altra problematica è quella della prevedibilità dell'evento che attiene, invece, al profilo soggettivo della colpa. E tuttavia il requisito della colpa è comunque soddisfatto a

fronte di una conosciuta o conoscibile dannosità del materiale utilizzato nell'ambiente di lavoro, perché la previsione delle possibili conseguenze dannose dall'esposizione a determinate polveri in assenza di interventi precauzionali consente di riportare l'omissione a un ambito volitivo, e a tal fine non è certo rilevante che il soggetto agente (nel caso il datore di lavoro) abbia esatta contezza di tutte le possibili patologie derivanti dalla dispersione delle polveri, essendo sufficiente la rappresentazione delle possibili lesioni dovute a un'esposizione conosciuta come dannosa.

E se le più recenti conoscenze tecniche hanno evidenziato la rilevanza causale delle polveri ultrafini nell'eziologia del mesotelioma, l'idea che a questo approfondimento consegua una sorta di liberatoria dagli obblighi per tutti coloro che hanno omesso l'adozione di qualunque misura di prevenzione - o comunque hanno adottato misure meno efficaci rispetto ai sistemi applicabili secondo la migliore tecnica possibile - è un chiaro e ineludibile errore di prospettiva. Infatti, sotto il profilo causale è agevole replicare che l'accertato rapporto eziologico tra fibre di amianto e patologie di vario genere (dall'asbestosi al mesotelioma), e secondo una progressiva maggiore conoscenza scientifica risalente ormai alla prima metà del '900, imponeva ai datori di lavoro l'obbligo di adottare tutte le cautele dirette ad eliminare quelle polveri dai luoghi di lavoro, di talché soltanto l'accertamento in ogni singolo caso concreto tale per cui, pur nonostante l'adozione di

tutte le misure precauzionali quali dettate dalla migliore tecnica dell'epoca di riferimento, l'evento non sarebbe stato scongiurato (ovvero non avrebbe determinato l'insorgenza della patologia in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva), soltanto in quella specifica ipotesi si potrebbe concludere per un inesistente rapporto causale.

Peraltro, se fosse stata acquisita all'epoca la conoscenza che il rapporto causale era tra le polveri ultrafini e il mesotelioma e non erano disponibili tecnologie tali da consentire la captazione di quelle polveri, si sarebbe dovuto anticipare a quel tempo l'inibizione assoluta nell'utilizzo delle fibre di amianto irrimediabilmente dannose per i lavoratori.

Ed allora, e conclusivamente, le nuove risultanze scientifiche sul significato causale delle polveri ultrafini possono valere, sul piano causale, a fronte di situazioni d'integrale rispetto della normativa e di ricorso alla migliore tecnologia esistente per la captazione di quelle polveri (e nell'esame di questa condotta s'impongono anche rilievi sui moduli organizzativi aziendali e la turnazione nell'esposizione all'amianto), allorché si accerti che il massimo della condotta esigibile non ha potuto evitare l'evento, ma non già a risolvere in termini generali e assoluti tutte quelle condotte di violazione dell'obbligo imposto dal legislatore, stante l'indiscussa causalità tra amianto e patologie.

Conflitti di interesse: nessuno